

Spett.le operatore economico

ACCIARRI UGO & NELLO - S.R.L.
VIA ASO 70
63851 - ORTEZZANO (FM)
P.I. 00170700447
PEC: acciarrisrl@pec.it

OGGETTO: Affidamento della fornitura “a misura” di mezzi tecnici agricoli (fitofarmaci, fertilizzanti, sementi e altri prodotti tecnici) per i fabbisogni dei centri aziendali AMAP – Lotto 2 – Triennio 2026–2028 - CIG: **BB1A08E54A**

Codice CPV: **24450000-3 - Prodotti chimici per l'agricoltura**
24440000-0 - Fertilizzanti vari
03111000-2 - Semi

Premesso che con Decreto del Direttore n. ____ del _____ è stato affidato a codesta società, ai sensi dell'art. 18 del “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia” approvato con deliberazione del CDA n. 57 del 30.10.2025, nonché ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., l'affidamento diretto della fornitura “a misura” di mezzi tecnici agricoli (fitofarmaci, fertilizzanti, sementi e altri prodotti tecnici) per i fabbisogni dei centri aziendali AMAP – Lotto 1 – Triennio 2026–2028 – CIG BB1A08E54A, per un importo massimo stimato triennale di euro 31.500,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'AMAP affida all'operatore economico Acciarri Ugo & Nello - S.r.l. P.Iva 00170700447 (di seguito, semplicemente, “operatore economico”), con sede legale a Ortezzano (FM), Via Aso n. 70, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento della fornitura “a misura” di mezzi tecnici agricoli (fitofarmaci, fertilizzanti, sementi e altri prodotti tecnici) per i fabbisogni dei centri aziendali AMAP – Lotto __2 – Triennio 2026–2028 - CIG: BB1A08E54A. Il referente tecnico dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto è Paolo Cocci mail aziendale paolo.cocci@acciarricom.

Le prestazioni sono quelle indicate nel capitolato tecnico da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto e devono essere eseguite sulla base di apposito preventivo di spesa cui farà seguito, in caso di accettazione, il relativo ordinativo emesso da AMAP tramite PEC istituzionale marcheagricolturapesca.pec@emarche.it. La procedura per l'espletamento degli acquisti è la seguente:

1. I preventivi per le forniture relative ai fabbisogni dei centri aziendali saranno richiesti da AMAP nelle persone dei referenti aziendali, di cui all'art.18, mezzo posta elettronica istituzionale con la specifica della fornitura richiesta e il CIG del contratto;
2. L'offerta dell'operatore economico potrà pervenire mezzo posta elettronica aziendale o PEC, all'attenzione del referente aziendale, con l'indicazione dei prezzi unitari (listino ufficiale aggiornato), dell'Iva applicata e del costo totale per ogni articolo e per l'intera fornitura; dovrà essere anche applicato lo sconto e i costi del trasporto, di cui all'art.2.
3. L'ordine della fornitura da parte di AMAP avverrà mezzo PEC istituzionale AMAP per accettazione dell'offerta pervenuta.
4. Tutte le forniture eventualmente effettuate dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
5. Le consegne, a terra e con la clausola "franco destino", avverranno presso i centri aziendali AMAP ordinanti come da capitolato tecnico, salvo diverse indicazioni contenute nell'ordinativo.

L'operatore economico si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto il capitolato tecnico, nonché il patto di integrità, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale globale, riferito all'intero periodo contrattuale è pari all'importo massimo stimato di euro 31500,00 (diconsi euro trentunomilacinquecento/00), oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

Il contratto è stipulato a misura. Pertanto, il suddetto importo è da ritenersi puramente indicativo; esso non implica la definizione a priori del *quantum* delle prestazioni che saranno effettivamente richieste da AMAP nel corso della vigenza del presente contratto. L'Agenzia procederà infatti alla richiesta dei preventivi, limitatamente all'effettivo fabbisogno, senza assumere obbligo alcuno con l'operatore economico circa l'importo complessivo che risulterà al termine del periodo contrattuale. Non è altresì previsto un importo minimo per la singola richiesta di fornitura; tutti gli acquisti avverranno esclusivamente a seguito di ordinativi emessi da AMAP secondo necessità.

Alle forniture oggetto del presente contratto si applicano i prezzi di listino vigenti alla data dell'offerta decurtati degli sconti percentuali offerti (gli sconti indicati si applicano sul listino ufficiale dell'operatore economico vigente alla data dell'offerta) e i costi del trasporto, così come dichiarato nella relativa dichiarazione di offerta (Prot. 2124/2026). Nello specifico:

Prodotto	Parametro	Valore
Fitofarmaci	Sconto %	2,00
Fertilizzanti	Sconto %	2,00
Sementi	Sconto %	2,00
Altri materiali	Sconto %	2,00
Trasporto sede Amandola (FM)	Costo euro	Zero
Trasporto sede Carassai (AP)	Costo euro	Zero
Trasporto sede Polenza (MC)	Costo euro	Zero
Assistenza tecnica in campo	Costo euro	Zero

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'operatore economico dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

2.1. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, i prezzi contrattuali di cui potranno essere soggetti a revisione nel caso in cui le variazioni dei costi, in aumento o in diminuzione, superino il 5% dell'importo complessivo del contratto. L'adeguamento è pari all'80% del valore eccedente la soglia del 5%, riferito alle prestazioni da eseguire. La revisione decorre dalla data della richiesta dell'operatore economico, corredata da idonea documentazione giustificativa.

Gli indici di riferimento sono quelli ufficiali ISTAT o quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Durata e avvio del servizio

Il servizio è relativo agli anni 2026-2028, per il periodo che va dalla data di stipula al 31.12.2028. È fatta salva la possibilità di concessione di una proroga per un ulteriore anno previa dimostrazione di comprovate e sopravvenute esigenze senza aumento dell'importo contrattuale globale di cui all'Art.2; la proroga non comporta modifiche delle condizioni economiche applicate nel periodo contrattuale originario.

L'esecuzione della fornitura è avviata contestualmente alla stipula del presente contratto. L'operatore economico è consapevole della facoltà dell'Agenzia di modificare l'organizzazione, le modalità e i tempi di esecuzione della fornitura richiesta anche in corso di somministrazione, dandone congruo preavviso.

Articolo 4 - Domicilio

L'operatore economico elegge domicilio nella propria sede sita a Ortezzano (FM), Via Aso n. 70.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dall'operatore economico – a mezzo PEC – all'Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 – Oneri, obblighi e adempimenti

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico dell'operatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura in oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'operatore economico si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'operatore economico si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Resta fermo quanto previsto in materia di responsabilità dell'appaltatore dall'art. 1218 c.c.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico dichiara di applicare il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

L'operatore economico si impegna ad effettuare i servizi nei tempi e nei modi previsti sia dal presente contratto che dal capitolato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Per ogni offerta accettata l'operatore economico emetterà una fattura elettronica con l'applicazione dei prezzi presenti nella relativa offerta.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"

Via T. Edison, n.2 – 60027 - Osimo (AN)

- Codice ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice univoco ufficio: UFMUJG
- Codice nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): assa_042
- Codice fiscale: 01491360424

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: BB1A08E54A
- Le coordinate bancarie.

L'Agenzia è soggetta a split payment.

L'importo della fattura sarà liquidato – previa verifica di regolare esecuzione e di congruità con l'ordinativo emesso - dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto (di seguito semplicemente RUP), di cui all'Art. 18. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta per il pagamento delle fatture stesse. In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto l'Agenzia trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di subappaltare il servizio in oggetto.

Articolo 10 - Penali

Non sono previste applicazioni di penali.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui

all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle forniture rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle forniture regolarmente eseguite. L'operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'operatore economico e AMAP, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP – via T. Edison, 2- 60027 Osimo (AN). L'Agenzia ha nominato come RDP/DPO la società MCG Network S.r.l. di Ancona, riferimento Avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it e presente anche su: <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche. Il CIG assegnato al presente contratto deve essere riportato in ogni documento contabile e amministrativo connesso alla fornitura.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Dott. Michele Vesprini funzionario dell'AMAP.

I referenti aziendali incaricati della definizione dei fabbisogni e della richiesta dei preventivi sono:

Referente Aziendale	Mail istituzionale	Centro Aziendale	Comune	Prov.	Indirizzo
Palmieri Matteo	palmieri_matteo@amap.marche.it	Vivaio "San Giovanni Gualberto"	Pollenza	MC	via Piane di Chienti n. 17/bis
Marconi Leonardo	marconi_leonardo@amap.marche.it	AZ. AGR Sperimentale	Carassai	FM	contrada Aso 20
Peroni Cristiano	peroni_cristiano@amap.marche.it	Vivaio "Altotenna"	Amandola	FM	loc. Pian di Contro

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore AMAP, Dott.ssa Francesca Severini – tramite la piattaforma telematica certificata di negoziazione Net4market debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRETTORE AMAP
(Dott.ssa Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente

La firma digitale dell'operatore economico costituisce accettazione integrale e incondizionata di tutte le clausole contrattuali.

Per accettazione

Documento informatico firmato digitalmente